



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI”

CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2011-2012

Articolo 1

Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per lo studente, in relazione all’anno 2011-2012.
2. E’ esclusa la spesa per l’acquisto dei dizionari.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere concesso, se sussistono, cumulativamente, i requisiti di seguito indicati, relativi al richiedente, allo studente ed alla spesa.
2. Il richiedente deve:
 - A) essere una persona fisica;
 - B) essere iscritto all’anagrafe tributaria;
 - C) avere il domicilio fiscale in Italia;
 - D) appartenere, alternativamente, ad una delle seguenti categorie:
 - a) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - E) avere, unitamente al suo nucleo familiare, un I.S.E.E. inferiore od uguale ad € 10.632,94; il nucleo familiare del richiedente e l’I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999; l’attestazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2010, dichiarati nel 2011;
 - F) nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria: possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
3. Lo studente deve:
 - A) al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali: secondarie di I grado - secondarie di II grado;

- b) scolastiche paritarie (gestite da soggetti privati e da enti locali): secondarie di I grado - secondarie di II grado;
 - c) scolastiche non paritarie incluse nell'Albo regionale delle "Scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263): secondarie di I grado - secondarie di II grado;
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;
- B) avere la residenza nella Regione Veneto.
4. Il contributo non può essere concesso, qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

Articolo 3 **Importi del contributo**

1. L'importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile.
2. La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.
3. La percentuale è uguale per tutti i richiedenti.

Articolo 4 **Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
3. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 5 **Procedimento**

1. Il richiedente:
 - A) dal 10/09/2011 al 05/10/2011 (ore 12.00 - termine perentorio):
compila ed invia via web la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
 - B) dal 10/09/2011 al 20/10/2011 (ore 12 - termine perentorio):
si reca presso il Comune di residenza dello studente ed esibisce:
 - a) documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente);
 - b) codice fiscale (del richiedente);
 - c) numero identificativo della domanda;
 - d) se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;

oppure fa pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di residenza dello studente:

- a) copia del documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente);
- b) copia del codice fiscale (del richiedente);
- c) un foglio, con scritto il numero identificativo della domanda ed il cognome e nome (del richiedente);
- d) se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;

(in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede solo la data della firma di ricevimento).

2. Il Comune:

- a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
- b) dal 16/08/2011 al 09/09/2011, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la "DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB "BUONO-LIBRI WEB", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, nella parte riservata al SINDACO;
- c) dal 10/09/2011 al 31/10/2011, svolge l'istruttoria informatica delle domande, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, nella parte riservata al COMUNE;
- d) dal 10/09/2011, visualizza il Piano regionale provvisorio di riparto delle risorse tra i Comuni, entrando nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb> cliccando sul link "Accedi a Risorse assegnate";
- e) dal 15/11/2011, visualizza il Piano regionale definitivo di riparto delle risorse tra i Comuni, entrando nel sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb> cliccando sul link "Accedi a Risorse assegnate";
- f) paga i contributi, che verranno erogati direttamente dallo Stato, ai beneficiari;
- g) se i beneficiari non pagano i debiti per servizi inerenti il diritto allo studio, può compensare il debito fino a copertura dei crediti derivanti dai contributi assegnati; quindi, non pagare il contributo e trattenerlo;
- h) mantiene nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.

3. La Regione:

- a) entro il 10/09/2011 emana il Piano regionale provvisorio di riparto delle risorse tra i Comuni, da inviare allo Stato (per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione applica, come nei precedenti esercizi, il criterio del numero di domande ammesse in riferimento all'anno precedente);
- b) dal 10/09/2011, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, link "Accedi a Risorse assegnate";
- c) entro il 15/11/2011, emana il Piano regionale definitivo di riparto delle risorse tra i Comuni, da inviare allo Stato (per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione tiene conto delle eventuali economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti), con cui assegna i contributi ai beneficiari selezionati dal Comune ed assegna ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari;
- d) dal 15/11/2011, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera c) sul sito internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb>, link "Accedi a Risorse assegnate".

Articolo 6
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - A) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal Modulo web di domanda;
 - B) non essere il richiedente una persona fisica;
 - C) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - D) la carenza della dichiarazione di iscrizione all'anagrafe tributaria del richiedente;
 - E) la carenza della dichiarazione di domicilio fiscale in Italia del richiedente;
 - F) la carenza della dichiarazione di essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - a) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - G) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza della dichiarazione del possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento della compilazione ed invio via web della domanda;
 - H) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
 - I) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
 - J) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - K) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - L) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta di cui al precedente articolo 1;
 - M) la compilazione e l'invio via web, da parte del richiedente, della domanda, oltre il termine perentorio del 05/10/2011 (ore 12.00) ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 5, comma 1, lettera A);
 - N) l'esibizione, da parte del richiedente, al Comune di residenza dello studente, del proprio documento di identità/riconoscimento valido, del numero identificativo della domanda e, se ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria, della copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace al momento dell'esibizione, o il far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di residenza dello studente, della copia del proprio documento di identità/riconoscimento valido, del foglio con scritto il numero identificativo della domanda e, se ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria, della copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, oltre il termine perentorio del 20/10/2011 (ore 12.00) (vedi articolo 5, comma 1, lettera B);
 - O) non essere il richiedente iscritto all'anagrafe tributaria;
 - P) non avere il richiedente il domicilio fiscale in Italia;
 - Q) non essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
 - a) uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - R) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza di un proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento dell'assegnazione del contributo;
 - S) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
 - T) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lett. a);
 - U) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 10.632,94;
 - V) il non sostenimento della spesa di cui all'articolo 1, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 7

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 8

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
 - a) attestazione del calcolo dell'I.S.E.E.;
 - b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
 - c) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.